

Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Iniziativa - sentenza dichiarativa di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11495 del 29/04/2024 (Rv. 670976-01)

Giudizio di reclamo - Desistenza dell'unico creditore istante - Conseguenze - Revoca del fallimento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove sia prodotta soltanto in sede di reclamo; al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva respinto il reclamo del fallito, escludendo che una transazione contenente un accollo liberatorio, priva di data certa, prodotta avanti al giudice d'appello, potesse incidere sulla legittimazione del creditore istante travolgendo la sentenza di apertura della procedura concorsuale).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11495 del 29/04/2024 (Rv. 670976-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704